



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 18 luglio 2017
Rif RM 17.10.2017 // 2118

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente le agevolazioni di parcheggio concesse nei posteggi ad uso pubblico

Il Municipio di Biasca:

- richiamati gli articoli 107 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 23, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- gli articoli 3, cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- gli articoli 5, cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;

ordina

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le zone in cui sono istituite dei parcheggi dei veicoli ad uso pubblico (via Gottardo; Stradone Vecchio Sud (posteggi da no. 1 a no. 67); Piazzale comunale).

Articolo 2 Scopo

Il Municipio di Biasca, per promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e, a questo scopo, di limitare il traffico veicolare intende utilizzare in modo ottimale i posteggi ad uso pubblico laddove è possibile, nonché ad agevolare coloro che non dispongono di parcheggi privati, mediante la concessione di speciali autorizzazioni di parcheggio

Articolo 3 Autorizzazioni

¹Possono avere diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone che compongono le economie domestiche residenti nel Comune, i proprietari di stabili ubicati sul proprio comprensorio e le attività economiche regolarmente registrate nel Comune come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della richiesta che non dispongono di parcheggi privati.

²Possono pure avere diritto all'ottenimento dell'autorizzazione coloro che regolarmente, nei giorni feriali, lavorano a Biasca e utilizzano un autoveicolo di trasporto privato

³L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato ad una richiesta alla Polizia comunale che accetterà il verificarsi delle circostanze che ne giustificano il rilascio.

⁴È facoltà del Municipio di attribuire autorizzazioni anche a persone che non ottemperano ai requisiti di cui al cpv. 1 e 2, in caso di giustificati motivi.

Articolo 4 Numero delle autorizzazioni

¹Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti della strada. Il Municipio stabilisce per ogni comparto il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate.

²In casi particolari, il Municipio può limitare il numero di tali autorizzazioni.

Articolo 5 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo senza limitazione di tempo (ma conformemente alla nozione di parcheggio) nelle aree appositamente demarcate a questo scopo mediante la vernice di colore bianco.

²Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile; non è inoltre ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.

³L'autorizzazione è limitata alle zone di stazionamento per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, né comporta la sicurezza della disponibilità di un posteggio nella zona, bensì permette di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Articolo 6 Validità

¹In genere, l'autorizzazione riveste validità mensile o annuale.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi o più lunghi.

Articolo 7 Contrassegno

¹L'autorizzazione consiste nella ricevuta di pagamento (contrassegno), sulla quale figurano il numero delle targhe di controllo del veicolo, le zone di stazionamento e il periodo di validità per cui essa è stata rilasciata. Per essere valido, il contrassegno dovrà essere munito di timbro dell'ufficio di polizia presso il quale è avvenuto il pagamento della tassa.

²Il contrassegno deve venir esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza.

Articolo 8 Procedura

¹Il Municipio, tramite la Polizia comunale, rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree ove è stata introdotta l'agevolazione di parcheggio nei posteggi ad uso pubblico.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve venir inoltrata alla Polizia comunale di Biasca.

³Le autorizzazioni devono essere rinnovate annualmente - mensilmente, almeno 30 giorni prima della scadenza.

⁴Autorizzazioni non utilizzate sono da ritornare all'ufficio della Polizia comunale.

Articolo 9 Tasse

¹Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

CHF 60.00 mensili per il parcheggio in via Gottardo;

CHF 40.00 mensili per il parcheggio in Stradone Vecchio Sud (posteggi da no. 1 a no. 67);

CHF 60.00 mensili per il parcheggio sul Piazzale comunale.

Per i dipendenti comunali la tassa è di CHF 25.00 al mese.

Di principio le stesse sono da pagarsi anticipatamente.

³A chi richiede il rilascio di un abbonamento annuale saranno fatturati 12 mesi.

Articolo 10 Revoca / Disdetta

¹L'autorizzazione può venir revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo superiore ad 1 mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

⁴L'avente di diritto può presentare la disdetta dell'autorizzazione di parcheggio tramite lettera raccomandata con un preavviso di 1 mese.

⁵Nel caso in cui l'avente di diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di chiedere il rimborso dei mesi rimasti completamente inutilizzati. Le frazioni di mese non sono rimborsate.

Articolo 11 Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Articolo 12 Rimedi di diritto

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dagli Organi di Polizia a norma art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la revoca dell'autorizzazione.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Articolo 13 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2018 e abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Per il Municipio:

il Sindaco



Loris Galbusera



il Segretario



Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale numero 2118 del 17 ottobre 2017

Ordinanza pubblicata all'albo comunale dal 20 ottobre 2017 al 22 novembre 2017 ai sensi degli articoli 192 LOC e 44 RaLoc entro il quale è dato ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.